

Le deduzioni dalla base imponibile si applicano prioritariamente rispetto al suo riparto tra le regioni.

Attività esercitata da soggetti non residenti: si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività Irap esercitate nel territorio dello Stato con stabile organizzazione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Soggetti residenti con attività all'estero: affinché si configuri l'esercizio di un'attività produttiva all'estero occorre una stabile organizzazione (o una base fissa se l'attività è di tipo professionale). La quota di valore della produzione netta riferibile **all'attività esercitata all'estero** va scomputata dalla base imponibile in quanto non assoggettabile al tributo.

Rimborso Irap 10%: le società che nel corso del 2009 hanno presentato istanza di rimborso Ires/Irpef in relazione alla deduzione del 10% Irap per gli anni 2004 / 2005 / 2006 / 2007 hanno rilevato una sopravvenienza attiva intassabile a fronte del credito verso l'Erario:

Crediti verso l'Erario per rimborsi	a	Sopravvenienze attive intassabili c.e. E.20
-------------------------------------	---	---

La deducibilità del 10% Irap dall'imponibile Ires può potenzialmente generare maggiori perdite riportabili a nuovo. Queste maggiori perdite riportabili dovranno essere esposte nel modello Unico e seguiranno i limiti connessi al riporto temporale in relazione all'anno a cui si riferiscono.

Società di persone e ditte individuali:

Per le imprese individuali e le società di persone, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'art. 5-bis del D.Lgs 446/97 prevede che la base imponibile Irap sia determinata assumendo i componenti del valore della produzione e i costi deducibili, secondo le medesime regole valesi per determinare il reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi.

In pratica il conteggio rimane simile a quanto operato negli anni precedenti; l'imponibile è determinato dalla differenza tra ricavi (esclusi quelli finanziari) e variazione delle rimanenze e costi per materie prime / sussidiarie / di consumo e merci, costi per servizi (desunti come da DM 17/01/1992 e anche se ricompresi nel bilancio tra gli oneri diversi di gestione), ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria.

Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi per collaboratori, per lavoro autonomo occasionale e per obbligazioni di fare non fare o permettere; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di lavoro; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; le perdite su crediti; l'ICI.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valesi per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

Principali differenze con le società di capitali:

- le plusvalenze non sono imponibili ad eccezione delle quote residue riclassificate nella voce A5) conseguite fino al 31.12.2007, la cui tassazione è stata rinviata in applicazione degli artt. 86 e 88;

- le minusvalenze sono interamente indeducibili;

- i costi a deducibilità limitata in base al Tuir (es: spese per telefonia, costi autovetture) sono deducibili nella stessa misura prevista per le imposte dirette (mentre per le società di capitali sono deducibili al 100%);

- per le imprese di gestione immobiliare il reddito imponibile dei fabbricati abitativi locati corrisponde al canone lordo di affitto con la sola deduzione degli interessi passivi di finanziamento ed eventualmente del 15% delle spese di manutenzione ordinaria. Esercitando l'opzione per la determinazione dell'Irap sulla base del bilancio civilistico le imprese immobiliari possono rendere irrilevanti le variazioni fiscali previste ai fini delle imposte sui redditi e potrebbero diventare deducibili tutte le spese relative agli immobili (spese condominiali, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc.).

- gli oneri diversi di gestione non sono deducibili (es: tasse diverse).

Opzione: le società di persone e le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione del regime Irap previsto per le società di capitali.

L'opzione va esercitata mediante invio telematico di una comunicazione entro 60 giorni dall'inizio del periodo di imposta.

IVA - CONTABILIZZAZIONE

Secondo la C.M. 137/E del 15.5.97, per quanto riguarda l'Iva indetraibile occorre distinguere:

- Iva oggettivamente indetraibile (art. 19.2 Dpr 633/72) - si imputa al costo del bene come onere accessorio (art. 110) e ai fini delle imposte dirette segue la deducibilità del costo;
- Iva indetraibile da pro-rata 100% (es. agenzia di assicurazione) - come al punto 1.;
- Iva indetraibile per effetto dell'opzione art. 36-bis (dispensa dagli adempimenti) - come al punto 1.;
- Iva indetraibile da pro-rata - deve essere registrata autonomamente come spesa generale;
- Iva indetraibile da pro-rata, se nel periodo di imposta c'è stato un unico acquisto - può essere imputata a